

FOGLIO INFORMATIVO

Operazioni di factoring Pro Soluto

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla società

Denominazione: Bcc Factoring S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana 41/47- 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 18.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 08014440583

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 639923

Partita IVA: n. 15240741007

Sito internet: www.bccfactoring.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@bccfactoring.it **Numero di fax:** 06.72078408

Iscritta nell'Elenco Speciale presso Banca d'Italia di cui all'art.106 del D.Lgs N.385/93 con il numero 5:

Codice ABI: 32655

Gruppo Bancario di appartenenza: Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

SEZIONE 2 - Che cosa è IL FACTORING

Struttura e funzione economica

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio a carico della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore.

La cessione dei crediti è comunicata ai debitori ceduti.

Vantaggi

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi (generici e specifici)

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Principali caratteristiche della Convenzione Finlombarda "Credito IN-CASSA"

La Convenzione ha la finalità di permettere alle imprese di smobilizzare i crediti per prestazioni di beni, servizi o lavori vantati verso gli Enti Locali (EE.LL) con esclusione di quelli che si trovano in situazione deficitaria o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL).

Soggetti beneficiari

PMI e Grandi imprese aventi i seguenti requisiti:

1. singole in qualsiasi forma costituite;
2. con sede legale o operativa in Lombardia;

3. iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
4. appartenenti a uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007 con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Regolamento comunitario n.1998/2006 della Commissione Europea.

Caratteristiche dell'iniziativa "Credito IN-CASSA"

1. Cessione pro-soluto dei crediti delle imprese verso i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde (EE.LL.);
2. Contributo abbattimento oneri, a carico della Regione Lombardia, a favore delle imprese, nella misura di 0,75 punti percentuali a valere sull'onerosità dell'operazione di cessione pro-soluto del credito.

Crediti Ammessi

1. Crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti scaduti al momento della presentazione della domanda;
2. Di importo minimo pari a € 50.000,00;
3. Di importo massimo pari a:
 - € 1.300.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;
 - € 750.000,00 per i Comuni non capoluogo e le Unioni dei Comuni lombardi (comprese le Comunità Montane).

Laddove l'impresa, all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno con dichiarazione ai sensi del Dpr n.445/2000 a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori, i limiti massimi sopra detti sono pari a:

- € 1.500.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;
- € 950.000,00 per i Comuni non capoluogo e le Unioni dei Comuni lombardi (comprese le Comunità Montane).

Requisiti oggettivi di ammissibilità

1. I crediti verso gli Enti Locali devono essere scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell'impresa ed essere stati oggetto di certificazione ai sensi del dm 25/6/2012. Gli EE.LL. devono accettare in via preventiva la cessione all'intermediario.
2. I crediti verso gli EE.LL. possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I) che a spese di parte capitale (Titolo II).

Modalità operative

Cessione del Credito, sostenimento degli interessi, in via anticipata up-front (comprensivi di qualunque altra spesa/commissione) da parte delle imprese. La sottoscrizione del contratto di cessione potrà essere autenticata dall'ufficiale dell'Ente rogante o dal notaio. La notifica all'Ente locale deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata fatta salva la possibilità da parte dell'intermediario di procedere attraverso Ufficio Giudiziario.

Durata massima

1. All'atto dell'adesione l'Ente Locale indicherà una durata massima entro cui si impegna a pagare i crediti, che non potrà eccedere gli 8 mesi per le partite correnti, 12 mesi per quelle in conto capitale;
2. Per i soli crediti relativi a spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima del pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo del patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.

Erogazione

L'erogazione del corrispettivo della cessione pro-soluto del credito avverrà in un'unica soluzione anticipata dall'intermediario all'impresa, entro 20 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica della Cessione al debitore, al netto degli interessi precalcolati dalla data di erogazione alla data di scadenza del termine di pagamento indicato dall'Ente Locale.

NB. Per ulteriori informazioni e dettagli, si rimanda alla documentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – serie ordinaria 17/7/2013 e sul sito www.finlombarda.it

SEZIONE 3 - Condizioni Economiche Massime Applicabili

(divisore civile 360)

	VOCI	COSTI	
Anticipazioni	Tasso nominale annuo anticipato (cessione tramite notaio)	Da 50.000 a 100.000 euro Euribor 6 mesi + 3,00%	Formula dello sconto: $\frac{\text{Capitale}}{(1+i)^n * (1+i + \frac{gg}{360})}$ Dove <ul style="list-style-type: none"> ▪ $i = t/100$; ▪ t = tasso su base annua; ▪ n = numero intero di anni ottenuto dalla formula (giorni/360) ▪ gg = giorni residui ottenuti dal resto della divisione per ottenere n
	Tasso nominale annuo anticipato (cessione tramite ufficiale rogante Ente debitore, ad es. Segr. Comunale)	Oltre 100.000 euro Euribor 6 mesi + 3,25%	
Tasso di mora	Tasso nominale annuo posticipato	5%	

I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore.

Commissioni	Zero
--------------------	------

Spese	Sono a carico del Fornitore le spese notarili/diritti di segreteria e le imposte indirette legate alla cessione.
--------------	--

Giorni Valuta (lavorativi)	Accredito a cedente	3 gg	Oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di pagamento in conformità alla normativa PSD
-----------------------------------	---------------------	------	--

SEZIONE 4 – Altre condizioni economiche

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta.

Saranno inoltre a carico del fornitore cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del cedente stesso e di eventuali coobbligati.

L'applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{(\text{periodo} * 100)} \right)^{\text{periodo}} - 1 \right] * 100$$

SEZIONE 5 – Recesso e reclami

Recesso

Il contratto è occasionale e a tempo determinato.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via Esterle, 11 - 20132 Milano
2. e – mail: ufficioreclami@bccfactoring.it
3. PEC: reclamibccf@pec.it

L'intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

SEZIONE 6 – Legenda

Società di factoring (o factor)	oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Cedente (o anche fornitore cedente)	l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	<p>a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.</p> <p>b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.</p>
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)
Corrispettivo della cessione di credito	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
Pagamento del corrispettivo	pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

SEZIONE 7 – Eventuale Offerta fuori sede

Da compilare con i **dati del soggetto che entra in contatto con il cliente** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente

Nome e Cognome:

Qualifica:

Riferimenti: Telefono: e-mail:

Altro soggetto

Nome e Cognome:

Qualifica:

Società:

Riferimenti: Telefono: e-mail:

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):

BCC FACTORING S.p.A.

Sede Legale Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ROMA

Sede Operativa Via Esterle n.11 - 20132 MILANO

www.bccfactoring.it